

REGOLAMENTO (CEE) N. 1005/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 1993

recante misure transitorie per quanto riguarda la ripartizione delle quote nel settore del tabacco per il raccolto 1993 in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco; che i quantitativi disponibili per ciascun gruppo di varietà sono stati ripartiti tra gli Stati membri con il regolamento (CEE) n. 2076/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che fissa i premi per il tabacco in foglia per gruppo di varietà di tabacco nonché i limiti di garanzia ripartiti per gruppi di varietà e per Stato membro⁽²⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 648/93⁽⁴⁾, ha istituito le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994; che per alcuni gruppi di varietà è emerso che in Grecia, dopo la distribuzione dei quantitativi che spettano agli aventi diritto, è possibile che restino disponibili quantitativi all'interno delle quote; che, d'altro canto, è possibile che il gruppo di varietà flue-cured possa rivelarsi insufficiente per tale paese; che tale insufficienza può vanificare i programmi di riconversione approvati anteriormente al 1° gennaio 1992 e non ancora realizzati a tale data;

considerando che in applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è opportuno pertanto autorizzare la Grecia, in via transitoria ed esclusivamente per il raccolto 1993, a trasferire i quantitativi delle sue quote che resteranno disponibili una volta effettuata la distribuzione, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3477/92, verso il gruppo di varietà flue-cured;

considerando che il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla data fissata all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3477/92 per la distribuzione delle quote;

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 77.⁽³⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 30.

considerando che l'aumento della quota per un gruppo di varietà conseguente a tale trasferimento non deve comportare spese supplementari per il FEAOG;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il raccolto 1993, la Grecia è autorizzata a trasferire al gruppo di varietà flue-cured i quantitativi limite che restano disponibili dopo la distribuzione delle quote conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3477/92. I quantitativi supplementari accordati in questo modo al gruppo di varietà flue-cured vengono distribuiti ai produttori o alle associazioni di produttori che si sono impegnati anteriormente al 1° gennaio 1992 nel quadro di un programma approvato di riconversione verso il tabacco flue-cured, attuato dopo tale data.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 si limitano a 200 tonnellate di Katerini, a 600 tonnellate di light-air-cured e a 200 tonnellate di sun-cured.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, ad ogni tonnellata di riduzione del quantitativo limite di un gruppo di varietà corrisponde una tonnellata di aumento del gruppo di varietà flue-cured.

4. L'aumento della quantità limite del gruppo di varietà flue-cured non può eccedere la quantità che comporta una spesa a carico del FEAOG pari alla riduzione delle spese derivanti dalla diminuzione dei quantitativi limite degli altri gruppi varietali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 1993.